

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1108</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 7 novembre 1972

### Finanziamento alle Regioni per interventi in agricoltura

La presente proposta di legge intende contribuire, con la massima sollecitudine possibile, al finanziamento d'interventi in materia di agricoltura e foreste.

Le Regioni, infatti, debbono essere poste nella condizione di poter assolvere alle funzioni trasferite con i decreti delegati a decorrere dal 1° aprile 1972.

E poiché il finanziamento, come è noto, in misura assolutamente prevalente, è stato effettuato attraverso provvedimenti speciali in luogo del bilancio ordinario del MAF provvedimenti che si sono essenzialmente configurati nel primo e secondo « piano verde » e, per il 1971, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, e ormai scaduti — si pone l'urgente necessità di adottare una legge per garantire, senza soluzione di continuità, gli indispensabili investimenti in agricoltura e quindi il concreto esercizio delle stesse funzioni da parte delle Regioni.

L'attuale situazione, caratterizzata dall'assoluta carenza dell'intervento pubblico e di ogni incentivazione in agricoltura, può sboccare in conseguenza gravissime in un momento in cui l'agricoltura italiana è investita oltretutto da una profonda crisi strutturale e produttiva anche da sollecitazioni esterne sempre

più estese e radicali volte ad impostare e attuare un diverso meccanismo di sviluppo socio-economico e per il quale occorre realizzare una agricoltura capace di corrispondere viepiù alle esigenze di un più ampio benessere sociale.

Da qui le ragioni del presente provvedimento inteso soprattutto a:

fornire alle Regioni immediatamente per l'esercizio in corso gli indispensabili mezzi finanziari per non paralizzare l'iniziativa in atto con grave pregiudizio anche per quelle realizzate e provocare così l'ulteriore aggravamento della pesante situazione occupazionale;

fornire alle Regioni anche per gli esercizi prossimi, per intanto, una base di certezza operativa per intraprendere, nel contesto di una organica politica di sviluppo agricolo e quindi con una visione unitaria e senza interruzioni, l'attuazione di una politica di programmazione in agricoltura, in armonia con la programmazione economica regionale e nazionale e nel quadro delle direttive comunitarie.

Pertanto, poiché in circostanze simili spetta al Parlamento il compito di adottare i provvedimenti legislativi necessari e ispirandosi

alle emergenti indilazionabili necessità e a quelle che, nel contesto di una visione unitaria e pluriennale dell'intervento pubblico in agricoltura, vanno energicamente manifestandosi, è stata formulata la presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 si autorizza, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni, per interventi in agricoltura, da utilizzare con apposita legge regionale.

L'articolo 2 prevede, per l'esercizio 1972, la ripartizione del contributo tra le Regioni a statuto ordinario e speciale nei modi stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sostituendo la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera *a*) comma quinto dello stesso articolo 8, con la proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo, e modificando i parametri 6/10 e 1/10 del predetto articolo alle lettere *A*) e *B*) concernenti, il primo la proporzione diretta alla popolazione

attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, rispettivamente in 4/10 e 3/10 lasciando invariati gli altri criteri stabiliti dal medesimo articolo.

Con l'articolo 3 si provvede alla ripartizione del contributo per gli anni finanziari dal 1973 al 1976 che è affidata al CIPE sentita la Commissione prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'articolo 4 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 5 stabiliscono gli organi e i modi per la contrazione di mutui per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari dal 1973 al 1976, mentre il primo e l'ultimo comma dello stesso prevedono le procedure per la copertura della stessa relativa all'anno finanziario 1972.

Infine l'articolo 6 autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare le variazioni di bilancio per gli esercizi dal 1972 al 1976 conseguenti all'applicazione della presente legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale, per gli interventi in agricoltura, da utilizzare con apposite leggi regionali.

## ART. 2.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera *a*) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri  $6/10$  e  $1/10$  stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 alle lettere *A*) e *B*), concernente il primo, la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in  $4/10$  e  $3/10$ .

## ART. 3.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e speciale dal CIPE sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

## ART. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche da ammortizzare in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo speciale relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui all'articolo precedente sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo sarà attribuito ai fondi speciali di cui al capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.